

LXXIII.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17)* — Il senatore Riberi svolge il suo emendamento all'art. 7, ch'è accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Parlano, sempre all'art. 7, il senatore Frola ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — *Approvazione dell'art. 7 emendato secondo la proposta del senatore Riberi* — *Approvazione dell'art. 8, dopo dichiarazioni del senatore Riberi, al quale rispondono il ministro di grazia e giustizia e dei culti e il senatore Lucchini G., relatore* — *Approvazione degli articoli 9 e 10* — *Approvazione dell'art. 11, emendato a proposta del senatore Guarneri, e degli articoli 12 e 13* — *All'art. 14 parlano il senatore Carnazza-Puglisi, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il senatore Lucchini G., relatore* — *Approvazione degli articoli dal 14 al 30* — *All'art. 31 parlano i senatori Santamaria-Nicolini, Carnazza-Puglisi e Lucchini G., relatore* — *L'art. 31 è rinviato all'Ufficio centrale per nuovo esame* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga dell'amministrazione straordinaria del comune di Napoli » (N. 114)* — *Ripresa della discussione del progetto di legge n. 17* — *Appr vasi l'art. 32; dopo l'approvazione fanno osservazioni i senatori Lucchini G., relatore, Carnazza-Puglisi e il ministro di grazia e giustizia ed il presidente* — *Approvazione dell'art. 33* — *All'art. 34 il senatore Riberi svolge il suo emendamento, che è accettato dal ministro di grazia e giustizia e dall'Ufficio centrale* — *Approvazione dell'art. 34 emendato e degli articoli dal 35 al 39* — *All'art. 40 parla il senatore Santamaria-Nicolini* — *Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 40 e 41, per nuovo esame.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La vedova del compianto senatore Bizzozero ringrazia il Senato delle manifestazioni di simpatia rivolte alla memoria del defunto nostro collega.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

La discussione, come il Senato rammenta, l'altro ieri si arrestò all'articolo 7 per dar tempo all'Ufficio centrale di esaminare un emendamento del senatore Riberi e addivenire ad un accordo.

Ora do lettura dell'emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro guardasigilli.

Il 1° comma dell'art. 7 sarebbe il seguente:

Art. 7.

« Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che il ricorso sia respinto, o se viene accettato sino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche ».

Il resto identico.

FIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho facoltà di parlare.

RIBERI. In seguito all'accordo intervenuto con l'onorevole guardasigilli e con l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale venne formulato l'emendamento all'art. 7 del disegno di legge nei termini dei quali venne data lettura dall'onorevole presidente.

Io credo perfino superfluo di svolgere l'emendamento stesso, perchè non modifica l'art. 7 del disegno, salvo in quanto aggiunge le parole: « e fino a che il ricorso sia respinto » e sopprime le parole: « atti di sequestro ». Mi limito a dire che la disposizione contenuta nell'art. 7 deve prevedere non solo il caso in cui il ricorso sia accolto, ossia il concordato omologato, ma altresì quello in cui sia respinto. Mi pare infatti evidente che quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, o respinto, debba a ciascun creditore concedersi immediatamente l'esercizio, che fu sospeso dopo la presentazione del ricorso, di tutti quei diritti, di tutte quelle azioni che avrebbe potuto prima della presentazione del ricorso sperimentare.

Dirò inoltre che non mi sembra nè giusto nè conveniente che pel fatto solo che venne presentato un ricorso dal debitore per la convocazione dei creditori, venga vietato o colpito di nullità un sequestro che un creditore avesse promosso.

In primo luogo, dico, che ciò non mi parrebbe giusto perchè non si deve annullare un atto giudiziario e assoggettare il creditore che lo promosse alle relative spese, se egli non fa-

ceva che valersi di un suo diritto, e tanto più se non gli era nota neppure la presentazione del ricorso.

Il Senato sa che per il disposto dell'art. 4, già stato votato, il decreto di cui all'articolo stesso viene pubblicato a cura del cancelliere ed inserito negli annunci, soltanto qualche tempo dopo della presentazione del ricorso.

Dico poi che questo non mi sembra conveniente perchè tutti sanno che un sequestro non fa acquistare diritti di prelazione e che conseguentemente è un atto che non pregiudica gli altri creditori e che può invece ad essi giovare.

Ho detto nella precedente seduta che un debitore disonesto può chiedere la convocazione dei suoi creditori all'unico scopo di ritardare il fallimento e di evitare le pene che sono stabilite per i commercianti che entro tre giorni non fanno la dichiarazione della cessazione dei pagamenti.

Ora può accadere che il debitore abbia un credito civile o commerciale. Egli lo potrebbe anche dopo la presentazione del ricorso riscuotere o ne potrebbe fare la cessione.

Se si dovesse attendere la nomina del commissario, e che il commissario provocasse un sequestro, il più delle volte questo provvedimento riuscirebbe tardivo: invece l'azione sarebbe molto speditiva, se venendo a sua notizia che il debitore ha un credito, un creditore potesse ricorrere immediatamente al pretore il quale autorizzerebbe certamente il sequestro, che in poche ore potrebbe essere eseguito. In tal modo verrebbe evitato il grave pregiudizio che avrebbe potuto risentire non solo il creditore che fece procedere al sequestro ma anche la massa dei creditori se si fosse lasciato al debitore che ha presentato il ricorso, la facoltà di riscuotere il credito o di farne cessione.

Non ho altro a dire: spero che il Senato vorrà accogliere l'emendamento da me presentato.

FROLA. Domando parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Io avevo chiesta la parola prima di sentire l'emendamento concordato tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro, e l'avevo chiesta per far notare l'anormalità dell'art. 7, poichè si fa dipendere dalla presentazione di un ricorso da parte del debitore la nullità degli atti che pos-

sono legittimamente farsi dai creditori. Ora questa è una massima del tutto anormale, secondo la nostra legislazione civile, la quale tiene molto al principio della pubblicità degli atti, quindi è evidente che se si potesse dichiarare che soltanto dalla data del decreto ne derivano le conseguenze previste dall'art. 7, o circondare la presentazione del ricorso di determinate garanzie, certamente si sanzionerebbe una disposizione più conforme ai principî della nostra legislazione civile.

Però da quanto ho udito, si venne ad un concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro coll'emendamento letto ora, e dirò meglio si toglierebbero le parole « atti di sequestro », e quindi almeno i creditori potrebbero per gli atti conservatori dei loro diritti, addivenire a tutti gli atti coi quali credano di premunirsi.

Ciò costituisce già un miglioramento e perciò in questa parte non insisto, però tengo a dichiarare che colle proposte disposizioni, a mio avviso, noi introduciamo in questa legge un principio che sarà produttivo di gravi inconvenienti e contrario a tutte le massime della legislazione civile, facendosi dipendere unicamente dal fatto della presentazione di un ricorso per parte di un debitore, la nullità di atti che i creditori possono legittimamente esperire. Questa è la conseguenza a cui si giunge con l'art. 7; e non aggiungo altro.

COCCO ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le acute osservazioni dell'onorevole senatore Frola mi costringono a dare alcune spiegazioni a lui ed al Senato. Anzitutto io ho acconsentito all'emendamento dell'onorevole Riberi, che non vuole sia annoverato il sequestro tra gli atti vietati e colpiti di nullità secondo la disposizione dell'art. 7, e vi ho acconsentito unicamente per eliminare i dubbi sollevati dal proponente e da altri colleghi. In realtà il pericolo della decadenza dei diritti eventuali non esiste, nè potrebbe essere compromesso da un decreto di sequestro. E ciò apparisce dal capoverso successivo in cui si dispone:

« Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese ».

Quindi nessun pregiudizio può derivare dalla

sospensione degli atti conservativi ed esecutivi in confronto di debitore. Si noti che non rimangono sospesi gli atti di cognizione iniziati e da iniziare, cosicchè sotto questo aspetto si è meno rigorosi di quel che lo siano alcune leggi straniere e lo stesso Codice di commercio nell'art. 824 che oltre a proibire gli atti esecutivi durante la moratoria non consente neppure che si inizi o prosegua verso di lui alcuna azione se non derivi da fatti posteriori alla concessione della moratoria stessa.

Basterebbe questa considerazione a tranquillare anche il senatore Frola, che espresse dubbi e timori sulla disposizione dell'articolo che ha solo per scopo di evitare gli inconvenienti che deriverebbero da una mutazione nella condizione del debitore e dei creditori, nel breve tempo che deve correre tra la presentazione del ricorso e il decreto che lo accetta o lo respinge. Il tribunale deve decidere in base allo stato finanziario del debitore risultante dai registri, dai libri e dai documenti da lui prodotti il giorno in cui è presentato.

Ora se fosse consentito che con alcuno degli atti previsti nell'articolo e prima che il tribunale emani il suo decreto si alteri o sia diminuito il patrimonio del debitore o si acquistino diritti di prelazione sul patrimonio stesso, ci troveremmo di fronte ad inconvenienti gravissimi, che ognuno facilmente intende quali e quanti sarebbero.

La sospensione quindi di tali atti per un termine ben determinato evita gli inconvenienti ai quali poc'anzi ho accennato, non pregiudica alcun diritto.

Date queste spiegazioni, spero che si vorrà approvare l'art. 7 coll'emendamento proposto dal senatore Riberi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha nulla da osservare?

LUCCHINI G., *relatore*. L'Ufficio centrale consente pienamente nell'emendamento del senatore Riberi, col quale è d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, rileggo l'articolo 7 modificato.

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che il ricorso sia respinto, o se viene accolto sino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nes-

sun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

Riguardo alla scadenza dei crediti, alla sospensione del corso degli interessi sui medesimi, e alla valutazione dei crediti non fruttanti interesse, si applicano le disposizioni degli articoli 700, 701 e 768 del Codice di commercio.

I crediti per tributi diretti o indiretti, tuttavia privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Pongo ai voti l'art. 7 nella formola che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato, il commissario giudiziale e la Commissione dei creditori possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Nella precedente seduta io ho dato brevemente ragione delle aggiunte proposte all'articolo 1.

Io proponeva: « che il ricorrente dalla data del suo ricorso, e fino a che siano dati i provvedimenti di cui all'art. 4, conserva come sequestratario giudiziale l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni della sua industria e commercio ».

In secondo luogo proponeva « che agli effetti degli articoli 707 e 709 del Codice di commercio la cessazione dei pagamenti del ricorrente si reputa provvisoriamente avvenuta nel giorno in cui ha presentato al tribunale il ricorso ».

Io non intendo di ripetere le cose che ho già

detto. Mi corre però l'obbligo di ringraziare l'onorevole senatore Santamaria Nicolini che con cortesi parole dichiarò di aderire alla prima aggiunta. Confortato dalla parola di un illustre magistrato, che meritamente gode molta stima, per la sua dottrina, per la sua competenza e per l'alto ufficio che sostiene, io potrei forse essere incoraggiato a sostenere la proposta aggiunta. Tuttavia, quantunque io sia convinto che sarebbe stata cosa prudente prescrivere una qualche garanzia (per quanto la garanzia da me proposta sia insufficiente) pel periodo che corre dalla data della presentazione del ricorso al giorno in cui, emanato il decreto di cui all'art. 4, potranno funzionare il commissario ed il giudice delegato; quantunque io sia convinto che la cautela proposta, che cioè il debitore nel periodo suaccennato debba rivestire la qualità di sequestratario giudiziario, ed essere quindi sottoposto a tutti gli obblighi e le pene stabiliti dalla legge per il sequestratario, in nessun modo potrebbe perturbare l'economia del progetto, nè intralciare quella libera amministrazione che si vuole lasciare al debitore, tuttavia, ripeto, sapendo che l'onor. ministro guardasigilli non crede di potere accettare la proposta da me fatta; e forse, o senza forse, che neppure l'accetterebbe l'Ufficio centrale, dichiaro che la ritiro. Ritirerò anche l'aggiunta seconda, quella che riguarda l'applicazione degli articoli 707 e 709 del Codice di commercio.

E la ritiro per quanto io conservi la profonda, sincera convinzione che il disegno di legge escludendo l'applicazione dei suddetti articoli, debba dar luogo a gravissimi inconvenienti, a cui credevo si sarebbe potuto provvedere se non eliminandoli, almeno attenuandoli, e faccio l'augurio che nella pratica applicazione della legge questi inconvenienti a cui ho accennato non abbiano a verificarsi.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia. Ringrazio l'onor. Riberi di aver ritirato il suo emendamento, e non ripeterò le ragioni, che già accennai al Senato fin dall'altro ieri, in base alle quali dichiarai che non avrei potuto accettarlo.

Queste ragioni sono note all'onorevole sena-

tore, che intervenne ieri all'adunanza dell'Ufficio centrale, nella quale mi parve di averlo persuaso che con la sua aggiunta, mentre si toglierebbero alcuni lievi inconvenienti, se ne creerebbero di altri molto più gravi, e innanzi tutto quello di fare al debitore due condizioni giuridiche diverse: una dal giorno della presentazione del ricorso, a datare dal quale avrebbe le attribuzioni e i doveri del sequestratario giudiziale; l'altra che a pochi giorni di distanza, appena emesso, il decreto lo pone nelle condizioni previste nell'art. 8. Intanto sarebbe vincolato, più che non converrebbe, nell'amministrazione dei suoi affari, e ciò solo per il dubbio degli abusi temuti dal senatore Riberi, dai quali il debitore deve guardarsi, e i quali ha egli primo interesse a non commettere, poichè creerebbe un ostacolo a consentirgli e fargli ottenere il beneficio del concordato.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, io debbo dichiarare che siamo d'accordo in questo col Ministero. È tutta una questione di principio; o si ammette che la legge abbia in se stessa la sanzione, in quanto contro il debitore, il quale commetta qualsiasi atto, non dirò di frode, ma scorretto, stabilisce che egli debba passare sotto il crogiuolo del creditore, del tribunale, del giudice delegato e del commissario, i quali hanno il potere di far dichiarare il fallimento subito; o non lo si ammette ed allora è opera vana cercare di prevedere tutte le possibili frodi del debitore disonesto. Non vi è ingegno umano che possa raggiungere questo intento.

Noi abbiamo fiducia in questo principio, ed è perciò con dolore che non abbiamo potuto accettare l'emendamento dell'onor. Riberi, il quale poteva creare qualche inconveniente di altro genere, e ringraziamo il proponente di averlo ritirato.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta del senatore Riberi, metto a partito l'art. 8, nel testo del quale ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideius-

sione compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni, senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente, sentito il parere della Commissione dei creditori.

(Approvato).

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato l'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in Camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

(Approvato).

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti.

In caso di bisogno chiederà agl'interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. La funzione del commissario giudiziale è quella di accertare la verità della situazione economica di colui che chiede il concordato preventivo; tanto vero che, nell'ultimo comma, questo articolo dà al commissario giudiziale l'incarico di redigere un *rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore*.

Però, nella prima parte di questo articolo,

gli si attribui adesso soltanto una funzione che non mi pare del tutto adeguata al fine a cui si mira, cioè di verificare il solo elenco dei creditori, e credo che si dovrebbe aggiungere di verificare *lo stato estimativo*, o almeno l'elenco dei creditori e *debitori*.

Infatti l'art. 2 impone a colui che chiede il concordato preventivo l'obbligo di presentare due documenti, l'elenco dei creditori e lo stato particolareggiato delle attività. Se si devono presentare questi due fattori, per fare un esatto giudizio sulla sua vera situazione, il commissario deve avere il debito di esaminarli ambedue per decidere sulla posizione effettiva di colui che chiede il concordato preventivo.

Questa mia proposta non aggiunge nulla, ma tende ad integrare il concetto dell'art. 11, e tende anche ad impedire che siano aumentate od alterate le partite del patrimonio attivo e passivo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Guarneri propone che all'art. 11 siano aggiunte le parole « lo stato estimativo », ed all'elenco dei creditori si aggiunga anche « quello dei debitori ».

Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Guarneri vorrebbe che l'articolo fosse emendato nel senso di aggiungere all'elenco dei creditori quello dei debitori, e di imporre l'obbligo al commissario giudiziale di verificare lo stato estimativo dell'ammontare dei crediti e dei debiti denunziati al tribunale.

Dico subito che io non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta dell'elenco dei debitori, sebbene non mi sembri assolutamente indispensabile, non essendo supponibile che siasi adempito l'obbligo di presentare lo stato esatto dell'attivo e del passivo, se non si indichino i crediti ed i debiti.

Ma, poichè la parola della legge apparisce men che precisa e chiara ad un giurista che ha l'acume e la pratica del senatore Guarneri, certamente può temersi che in altri possa nascere uguale dubbio, laonde è meglio chiarirlo ed eliminarlo.

In quanto al dovere di accertare lo « stato estimativo dei debiti » non reputo opportuno di aderire alla proposta che vorrebbe espres-

samente imporlo e pregherei di non insistervi per la ragione che quest'aggiunta potrebbe essere interpretata nel senso di una limitazione.

Infatti è indubitato che il commissario giudiziario con tutti i mezzi che sono a sua disposizione può e deve fare la constatazione dello stato economico del debitore, accertare che questi non abbia occultato e dissimulato l'attivo, od indicato passività insussistenti, e deve riconoscere e valutare esattamente l'attivo ed il passivo in base a tutte le carte ed ai documenti.

Or questo stato finanziario non risulta soltanto dall'elenco dei creditori e dei debitori e dall'accertamento della reale esistenza dei debiti e dei crediti denunziati.

Se il legislatore parlasse solo della constatazione della veridicità ed esattezza della denunzia nel solo rapporto dei creditori e debitori, se ne potrebbe dedurre che a ciò solo si circoscrive l'obbligo del commissario giudiziale.

Conviene quindi ed è meglio mantenere l'articolo così come è proposto, senza un'aggiunta che potrebbe dar cagione a incertezze tali da condurre a effetti contrari a quelli voluti.

All'acume del senatore Guarneri sottopongo queste osservazioni, e mi auguro che egli non insisterà nell'aggiunta delle parole: « stato estimativo ».

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. Pregherei il senatore Guarneri di accettare la proposta del ministro, perchè quello che egli vorrebbe si contiene già nel terzo comma.

Per mettere poi in votazione l'aggiunta proposta dal senatore Guarneri con il resto dell'articolo, l'Ufficio centrale propone che al 1° comma dopo le parole « dei rispettivi crediti » si aggiungano le altre « e debiti ».

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Siccome io proponeva l'opzione tra le due proposte, una volta che se ne accetta una, non è necessario insistere sull'altra, quindi dichiaro che non ho difficoltà di ritirare quella parte della mia proposta, che si riferisce allo « stato estimativo ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Guarneri ha ritirato la sua prima proposta, rileggo l'articolo con gli emendamenti presentati.

Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11, così modificato.

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale ed il parere della Commissione dei creditori, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai compararsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho chiesto la parola su questo articolo del disegno di legge in discussione perchè essendo stata sollevata una non grave, ma gravissima questione, la quale ha portata una differenza nella giurisprudenza delle Corti, mi parrebbe che trattandosi di un'opera

di correzione o chiarimento al Codice di commercio, volesse il legislatore preoccuparsi della questione medesima che forse, secondo me, non avrebbe dovuto e potuto sollevarsi.

La questione sollevata è la seguente: I creditori privilegiati e i creditori ipotecari nel fallimento, quando non hanno aderito al concordato, dice la legge, resteranno creditori ipotecari, creditori privilegiati. Se poi hanno aderito al concordato, perdono il loro privilegio, la loro ipoteca. E nel vigente Codice di commercio si reputò giusto introdurre una variante sul Codice di commercio francese, e sopra tutti quelli che erano stati modellati sullo stesso Codice, dicendo che la rinuncia al privilegio od alla ipoteca potesse esser parziale ma mai per meno di un terzo dell'ammontare del credito. Di maniera che si poteva e si può rinunciare, secondo il vigente Codice, ad una terza parte del credito come ipotecario, onde concorrere per questa parte di credito fra i creditori chirografari e consentire il concordato. Ma si è verificato, anche per le vicende economiche in cui l'Italia è stata travolta, che in certi fallimenti molti creditori ipotecari, non sono intervenuti al concordato e conseguentemente hanno conservato l'ipoteca. Da ciò il concordato è stato stipulato tra i creditori chirografari e il debitore, è stato distribuito il ricavato patrimonio o quel tanto per cento che s'era convenuto, e poi si è proceduto all'espropriazione in cui sono concorsi i creditori ipotecari. Ma questi concorrendo sono stati in condizione di non conseguire nemmeno il 50, il 40, il 30 per cento, forse nemmeno quello conseguito dai creditori chirografari, che intervennero al concordato. Ed allora costoro si sono presentati dicendo: La legge dice: che le deliberazioni dei creditori chirografari nel concordato non possono pregiudicare i creditori ipotecari, conseguentemente noi che siamo rimasti incapienti, abbiamo diritto pel di più del nostro credito a concorrere co' chirografari ed avere la percentuale stabilita nel concordato, specialmente perchè il Codice prescrive: che tutti i creditori, ammessi o non ammessi, portati o non portati in bilancio, subiscono la legge del concordato.

Io ho creduto e credo che questa non sia una questione, perchè effettivamente dal Codice di commercio francese fino a pochi anni addietro mai simile questione è stata sollevata nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza.

Ma sventuratamente la questione è stata sollevata oggi, e sventuratissimamente vi sono state delle Corti che hanno deciso applicando i principî del diritto civile e applicando il sistema che i creditori ipotecari i quali riescono incapienti nel giudizio hanno il diritto di concorrere coi creditori chirografari; epperò vi sono state delle Corti che hanno detto avere tali creditori il diritto alla percentuale stabilita nel concordato; e vi sono state delle Corti che hanno deciso perfettamente il contrario.

Non credono l'on. ministro e l'Ufficio centrale che, in occasione di questa legge, dovendo determinare la maggioranza per la formazione del concordato potesse e dovesse dirsi una parola, farsi un accenno per evitare tale questione che, secondo me, ripeto, non avrebbero potuto nè dovuto sollevarsi?

Io la sottometto umilmente al signor ministro e al Senato perchè, ove lo credessero, potrebbero emendare l'articolo del progetto di legge in esame.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. La proposta del senatore Carnazza, secondo egli ha accennato, è unicamente volta a troncare una di quelle controversie di giurisprudenza tanto frequenti nell'interpretazione della legge scritta.

Se tutte le volte che insorgono e si rinnovano tali dispute dovesse intervenire il legislatore a risolverle con nuove sanzioni, non si dovrebbe far altro che presentare continuamente disegni di legge, per riproporli spesso anche a breve intervallo, poichè non di rado avviene che il mutato diritto positivo dia occasione a questioni nuove e non trovi concordi i magistrati nello interpretarlo e applicarlo.

Inoltre è ovvio osservare che, siccome ora non si vuole disciplinare il concordato successivo alla dichiarazione del fallimento, ma ci limitiamo a dettare regole per il preventivo, così non è il caso di prevedere e provvedere intorno a materia analoga, ma non identica.

Per tornare all'argomento principale, addotto a sostegno dell'emendamento, soggiungo che è meglio lasciare ed aspettare che anche intorno al punto di controversia ricordato dall'onorevole Carnazza si formi una giurisprudenza pacifica e concorde.

LUCCHINI G., Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. L'Ufficio centrale ripete che sarebbe felice di potersi trovare d'accordo col senatore Carnazza; ma qui ci è una questione di metodo, di mezzo, ed in questa questione di metodo l'Ufficio centrale non può avere opinione diversa da colui il quale ha la responsabilità e risponde davanti al paese del buon andamento della giustizia.

CARNAZZA-PUGLISI. Io non mi sarei permesso di presentare al Senato, ed anche all'onorevole guardasigilli, la proposta, o meglio la osservazione, di questo stato della dottrina e della giurisprudenza.

Io non mi sarei permesso domandare un progetto di legge od una riforma alla legge vigente per risolvere la questione sollevata. No; ma se all'occasione che vuoi riformare la legge, dalla quale si crede derivare il preteso dubbio, parmi doversi tener presente lo stato attuale della giurisprudenza! Doversi tener presente le questioni sollevate per evitarle o deciderle!

Se non si trattasse di riformare questo istituto l'onorevole guardasigilli avrebbe perfettamente ragione, ma dal momento che lo si vuol riformare, credo che sia dovere tener presente le questioni sollevate.

Ad ogni modo io non faccio nessuna proposta, se il ministro crede che questa non debba farsi, io mi uniformo al suo volere.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non reputo inutili alcune spiegazioni perchè sia tolto l'equivoco che potrebbe nascere dalle parole del senatore Carnazza.

La proposta che discutiamo non è in alcun modo diretta a riformare l'istituto del concordato successivo al fallimento, e quindi non credo che ci dobbiamo preoccupare di una controversia che si è sollevata, riguardo ad una delle disposizioni che lo governano.

Inoltre è fuori dubbio che le disposizioni contenute in questo disegno di legge non si applicano a quel concordato, nè si estendono, o possono dare norma, nè servire di criterio d'interpretazione per quelle del Codice di commercio che lo governano.

Non convengo poi nè ammetto che debbasi prendere occasione da questo disegno di legge per rivedere od emendare le disposizioni che regolano il concordato successivo, solo perchè alcune di esse sono adottate anche in questo progetto di legge. E neppure conviene mutare quest'ultime unicamente per i dissensi d'interpretazione ai quali si è alluso, poichè, se non mi inganno così facendo quei dissensi si accentuerebbero maggiormente.

Soprattutto, non bisogna dimenticarlo, qui si regola e si vuole disciplinare l'istituto del concordato preventivo, ed a questo conviene limitarsi.

Io son sicuro che tutto ciò non potrà sfuggire all'acume ed alla pratica del senatore Carnazza, e che egli quindi non insisterà a volere un emendamento che qui non si potrebbe accettare senza dar luogo a gravi inconvenienti.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI. Non ho nulla da osservare su quanto ha detto l'onorevole ministro, solo prego la Presidenza di voler fare inserire nel verbale la testuale dichiarazione del ministro che il concordato di questo progetto è diverso dal concordato del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Saranno inserite nel verbale le parole dell'onorevole ministro.

Nessuna proposta essendo stata presentata, pongo ai voti l'art. 14 come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari dei detti crediti nell'anno precedente alla domanda di concordato.

(Approvato).

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate

le adesioni spedite per lettera o per telegramma, di cui sia accertato il mittente, al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

(Approvato).

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

(Approvato).

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in Camera di Consiglio per gli opportuni chiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

(Approvato).

Art. 19.

Il tribunale nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

(Approvato).

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati, salvo che il creditore offra garanzie sufficienti per l'eventuale pagamento di tali crediti alle rispettive scadenze.

Se invece, non concorrendo le condizioni suddette, il concordato non è omologato, il tribunale, ove risulti che il ricorrente è in istato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, ne dichiara d'ufficio il fallimento.

(Approvato).

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dello esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

(Approvato).

Art. 22.

Le sentenze che pronunziano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella procedura anteriore, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse

contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

(Approvato).

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato e purchè questo ne contenga la espressa riserva.

(Approvato).

Art. 26.

I possessori di obbligazioni di una Società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

(Approvato).

Art. 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni avuto riguardo ai patti della loro emissione.

(Approvato).

Art. 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza, devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del Regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 6. Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl'istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco eguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

(Approvato)

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

All'adunanza i possessori possono farsi rappresentare da mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'elenco di cui è parola nel precedente articolo.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono valide le adesioni alle proposte del concordato anche nei venti giorni successivi alla sua approvazione o entro sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

(Approvato)

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

(Approvato)

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

SANTAMARIA-NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA-NICOLINI. Onorevoli colleghi, quest'art. 31, come avete già udito, ha relazione all'art. 851 del Codice di commercio nostro, cui mira a sostituirsi.

L'art. 851 del nostro Codice di commercio è scritto sotto la sezione delle disposizioni riguardanti il fallimento delle Società commerciali e dispone così:

« Se la Società fallita ha emesso obbligazioni al portatore (non parla di obbligazioni nominative) i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione dell'obbligazione, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso del capitale nei rispetti di ciascuna obbligazione ».

Ora di quest'articolo fa un'acerba critica la relazione del nostro Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale comincia per domandarsi, ma perchè soltanto le obbligazioni al portatore? Perchè soltanto in caso di fallimento e non in caso di liquidazione? E queste due interrogazioni, o signori, involgono delle gravi e giuste obiezioni, le quali naturalmente e giustamente, si devono risolvere nel senso a cui accenna l'Ufficio centrale, cioè che debba somigliante disposizione anche estendersi alle obbligazioni nominative: e che inoltre debba la disposizione stessa valere non solo nel caso di fallimento ma altresì nel caso di liquidazione.

Ma la critica della relazione dell'Ufficio centrale procede oltre.

Dice l'Ufficio centrale:

« Perchè prescrivere, come norma generale, che dal prezzo di emissione sia detratto il pa-

gato a titolo di ammortamento se è frequentissimo il caso di obbligazioni emesse ad un prezzo inferiore a quello con cui dovranno venire rimborsate per sorteggio entro un determinato numero d'anni?

« In quest'ultima ipotesi è evidente che, seguendo le prescrizioni dell'art. 851 del Codice di commercio, si cade nella palese ingiustizia di rimborsare ad un creditore più di quanto egli realmente pagò per acquistare l'obbligazione ».

Ora se io ho fatto buon viso alla critica che si contiene nelle due prime interrogazioni, non esito a dire che non comprendo questa seconda critica argomentazione: anzi, a parer mio, è essa ingiusta, perchè come mai si può dire che il creditore in virtù delle disposizioni dell'articolo 851 verrebbe a prendere più di quello che egli ha pagato, se a lui cotesto articolo non concede di insinuare se non il prezzo di emissione, cioè il prezzo che egli ha effettivamente pagato? E notate che ciò non basta, perchè quando il portatore dell'obbligazione si presenta al passivo del fallimento, non solo non può tenere conto se non del solo prezzo di emissione, ma conviene ne detragga ciò che ha ricevuto per rimborsi od ammortamenti.

In verità io tengo per fermo che queste disposizioni dell'art. 851, salvo le obiezioni contenute nei primi due interrogativi della relazione del nostro Ufficio centrale, si presentino informate ai più veri principi di equità si da non trovare ragioni per mutarle, perchè di certo la massa del fallimento non se ne può dolere. Se il creditore dell'obbligazione viene per chiedere ciò che ha pagato, dovendo pur detrarre ciò di cui è stato soddisfatto, qual ragione avrebbe la massa a dolersi? Si potrebbe querelare forse lo stesso il creditore? Ma quando verremo a discutere l'articolo da sostituirsi vedremo se e fino a qual punto potrebbe egli essere altrimenti vantaggiato. Intanto se nel momento del fallimento non è stato egli appieno soddisfatto del valore dell'obbligazione, che senza dubbio nei rapporti tra lui e la Società è il valore nominale, conviene pur considerare che in tal momento si ignora che mai potesse accadere circa le sorti della Società e dell'obbligazione nell'intervallo di tempo, che ancora rimane alla completa soddisfazione, e che in ogni caso il fallimento è un disastro,

che ha pure le sue esigenze. Onde credo che equamente sia stabilito che il creditore non esigesse se non quello che aveva realmente pagato, detratto ciò di cui era stato rimborsato.

Si è creduto nondimeno che l'equità richiedesse una novità.

Permetterete, egregi colleghi, che io esca un po' da questo limitato campo, per farvi osservare che se vi sono novità in questo disegno di legge, queste novità sono nei particolari, ma quanto al concetto, all'economia, e ai principî del disegno, grandi novità io non ne trovo. E voi ve ne sarete già accorti dall'ultima risposta data dagli oppositori del disegno di legge al relatore. Perchè nei primi assalti si parlò del pericolo della gran novità, s'invocarono anche tradizioni e costumi: ed in verità tali cose non potevano entrare in quest'affare della moratoria, perchè essa stessa è una cosa nuova nei Codici che imitarono il Codice francese. e certo poi in quello napoletano e nell'albertino.

A parer mio, nel concetto generale di questo disegno di legge non v'è nè novità nè identità. Intanto, mentre nei primi assalti si parlava della gran novità, quando poi si è risposto alle parole del relatore e degli altri colleghi che hanno sostenuto il disegno di legge, si è detto che vi era ormai accordo pienissimo. La moratoria è nel Codice di commercio, e la moratoria viene conservata nel disegno di legge, e quindi se fra il nuovo e l'antico non vi ha differenza, non vi è urgenza o necessità (si è concluso) di far novità.

Egregi colleghi, l'istituto della moratoria nel nostro Codice di commercio si attua in due ipotesi e si esplica in due momenti. Prima ipotesi e primo momento: si suppone dichiarato il fallimento, vi è la sentenza dichiarativa del fallimento. Ora, se il fallimento è stato chiesto dai creditori o pronunziato d'ufficio, allora il fallito nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza — facendo quelle giustificazioni e sottoponendosi a tutti quegli obblighi di cui avete sentito parlare — può chiedere al tribunale di sospendere l'esecuzione della sentenza stessa. Però vi è la seconda ipotesi e il secondo momento: non vi è dichiarazione alcuna di fallimento, e pur nondi-

meno un commerciante debitore, facendo tutte quelle giustificazioni già dianzi accennate, e sottoponendosi agli obblighi di cui si è parlato, può chiedere la moratoria. In verità, la parola *moratoria* non mi sembra adatta qui; *moratoria* implica il concetto di impedimento all'esecuzione di cosa che procede e sospinge, quindi la intendo per il fallimento già dichiarato, ma quando il fallimento non è dichiarato, piuttosto che moratoria, sapete voi come chiamerei l'istituto in questa seconda ipotesi? Lo chiamerei proprio concordato preventivo. Ed in effetti sapete che cosa deve fare il magistrato verificandosi questa seconda ipotesi? Ecco ciò che il nostro Codice di commercio dispone: « Se le giustificazioni addotte paiono sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in Camera di Consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile, e non oltre i 15 giorni, e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione ».

Vediamo ora ciò che il disegno di legge vuol porre al bando nella nostra legislazione. Senza dubbio vuol cacciarne fuori la moratoria del primo momento che suppone avvenuto il fallimento.

Voi avete udito, signori colleghi, le perorazioni del relatore, dell'onor. ministro, del senatore Buonamici, i quali hanno dimostrato come la moratoria di questo primo momento, di questa prima ipotesi, non avesse fatta buona prova, e ciò sia *a posteriori* traendo le loro dimostrazioni dal fatto, sia *a priori*, assumendo cioè che per l'indole stessa del provvedimento non poteva far buona prova.

Io mi guarderò bene di ripetere tutti gli argomenti, tanto del relatore, quanto degli altri preopinanti a cui pienamente aderisco. Aggiungerò una cosa.

Avete udito, o signori colleghi, che le moratorie in generale sono state poi in poco numero in tutto il tempo in cui ebbe ad imperarne l'istituto, e su questo poco numero si sono basate tante diverse argomentazioni. Ora a me pare chiara la spiegazione del poco numero. Come volete che venga a chiedere la moratoria un commerciante debitore, che è fra quelli contemplati nei nostri piccoli fallimenti, od anche dalle condizioni di essi sia poco lontano?

Naturalmente le moratorie le vengono a chie-

dere i pezzi grossi del commercio; è nei grossi fallimenti che si chiede la moratoria. E allora la cosa è al sommo pericolosa; e basterà notare che quando si tratta di un pezzo grosso, già comincia nell'animo una prevenzione, perchè non si può immaginare come un grosso commerciante, noto nel suo paese e anche fuori, i cui affari non possono non essere palesi nel commercio, le cui condizioni è forza siano alla cognizione di tutti, possa essere sommerso ad un giudizio di fallimento, quando nientemeno vi è a presumere che il suo attivo superi il passivo. Ecco dunque come per tutte tali considerazioni si può ben affermare che le disposizioni del Codice di commercio, relative alla vera moratoria, sopravveniente al fallimento, costituiscano per lo meno un grave pericolo. Inoltre il disegno di legge che noi discutiamo tende altresì a metter fuori qualche altra cosa che è più seria ancora; tende cioè a metter fuori il concordato amichevole, il quale specialmente quando si tratta di quei tali commercianti che soli hanno interesse a chiedere la moratoria, di quei tali pezzi grossi, è come una fucina, una sorgente di dolose operazioni di frodi e altre cose somiglianti.

Ora dunque se tutto ciò giustamente mira a distruggere questo disegno di legge. Vediamo ora che mai vuole invece conservare ed anche edificare.

Si è tanto gridato che noi si voleva con questo disegno di legge, togliere al debitore onesto il mezzo di poter evitare le ansie, ed i danni economici e morali del fallimento.

Ma no. Io vi ho letto l'articolo 827 del nostro Codice di commercio che si riferisce alla seconda ipotesi ed al secondo momento. Ebbene: il nostro disegno di legge toglie l'idea che lo sorregge appunto da questo secondo momento; perlochè il debitore, contro cui non vi è dichiarazione di fallimento, ma che vede che le sue cose vanno male, può ben provvedere ai casi suoi e dirigersi all'autorità giudiziaria per ottenere ciò che ora dicesi moratoria e domani potrà essere concordato preventivo.

Dunque l'idea che sorregge la moratoria e che ne anima il procedimento è mantenuta fermamente, senonchè sono allontanate tutte quelle altre disposizioni, tutti quegli atti, che potevano riuscire per lo meno di grande pericolo per la buona fede del commercio.

Quando poi, onorevoli senatori, noi guardiamo al modo con cui si è attuata questa idea, che era già, dirò così, nel secondo momento della moratoria, neppur possiamo ravvisarvi grandi novità, tali cioè che meritino grande considerazione, perchè in effetti non si è fatto che prendere in gran parte le norme del concordato successivo al fallimento e trasportarle a questo concordato preventivo.

Si capisce che a queste norme se ne siano dovute aggiungere altre speciali, perchè mancando il punto saldo della cessazione dei pagamenti, e mancando la dichiarazione di fallimento, non potevano aver valore le disposizioni degli art. 707 e seguenti, e le altre che costituiscono la garanzia dei creditori, e quindi si è dovuto creare disposizioni speciali, perchè il patrimonio del debitore, che chiede il concordato, fosse mantenuto integro a disposizione dei creditori.

E posto ciò, posto che si tratta di concordato, volete che io mi meravigli che il concordato possa farsi al 35 o 40 per cento?

Se ne fanno al 25, al 20, al 5, e secondo quanto ci raccontò un nostro collega, se ne è fatto uno al 2 1/2 per cento, e proprio nel caso di un commerciante che dopo dichiarato il fallimento era stato ammesso al beneficio della moratoria.

Si è poi già fatto osservare che, quando nell'art. 3 si parla del 35 per cento, non s'intende già che il concordato di necessità abbia luogo a questa stregua, ma bensì che il tribunale non possa dare ingresso all'azione, se almeno il debitore non giustifichi di poter dare il 35 per cento ai suoi creditori.

Inoltre abbiamo già votato degli articoli, nei quali si pone che tutto dipende dalla volontà dei creditori. Offra pure il creditore garanzia di poter dare il 50 o il 60 per cento, ma quando si verrà al concordato, i creditori potranno sempre dichiarare di non volerne sapere e tutto andrà in fumo. Abbiate poi, signori colleghi, presente soprattutto una disposizione specialissima di questo disegno, che forma la vera differenza tra il concordato successivo alla dichiarazione del fallimento e questo nostro concordato preventivo.

Nel concordato successivo alla dichiarazione del fallimento, il tribunale non fa che omologare ciò che hanno convenuto i creditori, esa-

minando solo se sono state osservate le norme e le forme che la legge prescrive alla costituzione del concordato, ma quanto a questo nostro concordato preventivo, il tribunale giudica in merito, e, non ostante che i creditori abbiano consentito, esamina se vi è dolo o frode o siasi verificata lesione alcuna che turbi la buona fede del commercio; e se rinviene alcune di tali cose lungi dal concedere il concordato, lo respinge, e fin dichiara aperto il fallimento.

Ho premesso intanto che se vere novità esistono, sono nei particolari di questo disegno. Ora una di tali novità è quella per la quale, a parer mio, si mutano in gran parte almeno i principî dell'art. 851 del Codice di commercio, mercè la disposizione dell'art. 31 ora in esame. Io ho voluto indagare come sia nata l'idea di questa riforma.

Il mio carissimo amico e collega Lucchini, mi fornì la relazione della Commissione, che aveva preparato il disegno di legge e formulato questo articolo.

Ora in questa relazione trovo che la Commissione si propone anzitutto un problema, il quale consiste: « nel determinare il valore che, in caso di liquidazione forzata o volontaria della Società emittente è da attribuirsi alle obbligazioni emesse per un prezzo inferiore al nominale, e rimborsabili per estrazione per questo valore entro il termine indicato nel piano di emissione ».

Perchè la Commissione si propone questo problema? Essa dice: ma che? Volete voi che il creditore venga solo a pretendere il prezzo di emissione? Ma questo è il prezzo pagato, non è il valore dovuto, perchè questo sta nel valore nominale. Ma d'altra parte potrebbe il creditore pretendere il valore nominale se il fallimento avvenga prima che sia esaurito il termine stabilito nel piano di emissione? Ma neppure questo è ammissibile, perchè non è giunto ancora il *dies* in cui egli potrebbe e dovrebbe essere soddisfatto. Convien dunque fare un calcolo od operazione di sconto per trovare il valore fra il momento in cui il debitore potrebbe esigere il pagamento del valore nominale, e quello in cui la sua obbligazione è divenuta esigibile per la dichiarazione del fallimento. Supponete (dice la Commissione) che vi siano delle obbligazioni

da pagarsi per sorteggio tra 30 anni secondo il piano di emissione: accade intanto che al ventesimo anno la Società cade in fallimento. Ora il prezzo di emissione non si può ritenerlo, perchè non è in esso il valore dovuto che sta nel valore nominale: quest'ultimo non si può d'altra parte pretenderlo, perchè il fallimento è avvenuto nel ventesimo anno, mentre il portatore della obbligazione non avrebbe potuto esigere tal valore se non al trentesimo; quindi a risolvere la questione si fa ricorso a quella formola il cui risultato è consacrato in questo articolo di legge, cioè si ricorre a quella operazione di sconto riconosciuta dai matematici e dai banchieri sotto la denominazione di sconto al valore attuale. Questa formola così com'è riassunta, quella Commissione la copiò dalla legge belga, ma noto subito che ebbe a ricorrere all'opera di un matematico per trovare i dati che ne costituiscono il fondamento. Ciò dico perchè ho io voluto studiare cotesto lavoro matematico, e se intuitivamente posso dire che vi è del vero, quando poi mi rinchiodo nello stato riflessivo, per darmi ragione della verità di questo lavoro non sono al caso di affermare dinanzi a voi: sì, la formola dice questo e non altro. Ad ogni modo mercè di essa si troverebbe il vero capitale dovuto in pagamento delle obbligazioni emesse e pagabili per esempio in un termine non raggiunto, perchè il fallimento è avvenuto per esempio 10 anni prima.

Ma posto ciò dall'un canto vogliate pur notare che malgrado e dopo tutto l'art. 31, dice che se il valore capitale dovuto è in effetti, quello che risulta da questa formola, pur nondimeno al portatore delle obbligazioni non si può dare mai meno del prezzo di emissione; dunque il prezzo di emissione è quello che specialmente ha in mira il nostro art. 31, come lo ha l'art. 851; senonchè l'art. 851 dispone nettamente, assolutamente e senza eccezioni (riguardo però alle obbligazioni al portatore), che nel passivo del fallimento non si può avanzare altra pretesa che quella del prezzo di emissione, tenuto conto però dei rimborsi e degli ammortamenti che l'hanno diminuito.

Il disegno di legge invece che cosa fa? Al certo ritenendo come dovuto sempre il prezzo di emissione non esclude quei portatori di obbligazioni contemplati nell'art. 850. Ora dall'un canto mette il creditore delle speciali obbliga-

zioni rimborsabili per sorteggio in queste condizioni: che se dall'applicazione di quella formula e di quei computi deriva che il capitale dell'obbligazione è maggiore del prezzo di emissione egli ben si adatta a quel capitale; e se è inferiore conviene gli sia tenuto conto del prezzo di emissione.

Ora, io domando, come si può dire allora che l'art. 851 del Codice di commercio è pregiudizievole alla massa dei creditori e favorevole al creditore dell'obbligazione, quando il creditore non può mai in alcun caso pretendere se non quello che ha in effetti pagato? Mi pare che piuttosto debba dirsi che l'articolo come si propone pregiudichi la massa dei creditori, dando al portatore delle obbligazioni rimborsabili per sorteggio di ottenere sempre il prezzo di emissione quando ad esso è inferiore il capitale derivante da quei tali computi, per modo che se quel capitale derivato dal computo supera il prezzo di emissione, egli si presenta al fallimento con quel capitale, se non lo supera si presenterà col prezzo di emissione. Pare a me che la conseguenza sia che la massa degli altri creditori sia pregiudicata, e che invece la posizione del creditore dell'obbligazione sia molto vantaggiata.

In ogni caso io faccio un'altra osservazione che mi pare meriti la considerazione dell'Ufficio centrale. Io dico: l'art. 851 dichiara che il creditore delle obbligazioni può presentarsi al fallimento per il prezzo di emissione, ma deve però detrarre da questo prezzo tutto ciò che ha ricevuto per ammortamenti o rimborsi sul capitale della sua obbligazione. Or dovendo credere che in questo nostro articolo 31 non siano lasciate fuori le obbligazioni cui accenna cotesto art. 851, io trovo che mentre dall'un canto al portatore dell'obbligazioni rimborsabili per sorteggio si concede la potestà somma di mettere innanzi il capitale derivato da quei tali computi oppure il prezzo di emissione, secondo che il capitale derivante da quei tali computi sia superiore od inferiore al prezzo di emissione: d'altra banda i portatori delle obbligazioni che per l'art. 851 sarebbero costretti a fare le accennate detrazioni per ammortamento e per rimborso, sarebbero liberati da questi obblighi, mentre essi vengono a chiedere soltanto il prezzo di emissione e non quel capitale che risulta dal computo già cennato.

Io comprenderei l'art. 31 se per avventura si sottomettesse il portatore delle obbligazioni rimborsabili per sorteggio a seguire l'alea, cioè se tolto di mezzo il prezzo di emissione, perchè è il prezzo pagato, ma non è il valore dovuto che sta nel valore nominale, tutto si riducesse a fare quel computo in base alla formula presa dalla legge belga concedendosi il capitale che ne risulta, sia più sia meno. Ma al certo si favorisce al sommo il creditore quando il prezzo di emissione è sempre salvo, ed anzichè sommetterlo all'alea gli si concede anzi di pretendere il capitale risultante dal computo fatto secondo le formule soltanto se superiore.

Ma d'altra parte la nuova disposizione reca un vantaggio enorme a quei portatori cui accenna l'art. 851. Come non sottometterlo alla detrazione di ciò che hanno già esatto? E tanto più dico questo in quanto non pare che potessero, se il capitale ecceda il prezzo d'emissione, pretendere quel capitale invece di tal prezzo.

Adunque evidente parmi che se c'è un'accusa a fare come quella che ha fatto l'Ufficio centrale all'art. 851 quest'accusa dovrebbe essere diretta più all'art. 31 del disegno di legge. Riassumo il mio dire col dichiarare che a parer mio crederei che non dovesse farsi nessuna novità quanto al capitale che i portatori delle obbligazioni possono insinuare al fallimento, salvo a dichiarare che l'art. 851 riguarda non solo le obbligazioni al portatore, ma altresì le obbligazioni nominative, e che tutte le sue disposizioni vanno estese anche alle liquidazioni.

Ed ora vengo a più importante argomento. Signori senatori, l'art. 31, comunque interpretato, stabilisce una norma molto diversa da quella dell'art. 851. Ora domando io: potrebbe valere quest'articolo solo pei concordati preventivi, e lasciare fuori il suo campo il fallimento in sé considerato e tutte le sue conseguenze, sicchè tali fatti giuridici rimarrebbero sotto l'impero speciale dell'art. 851?

Se si è elaborato, se si è formulato questo art. 31 appunto perchè l'art. 851 era difettivo nella sua essenza, pare a me che sempre difettivo è o che riguardi il concordato preventivo o che riguardi il fallimento o che riguardi il concordato successivo, quindi a parer mio bisognerebbe che non si limitasse la riforma a modificare soltanto l'articolo, ma la dovesse

estendersi a stabilire che quanto dispone questo articolo surrogar debba in tutto e per tutto l'art. 851, che rimarrebbe così abrogato.

Ciò non s'è fatto nel disegno di legge come sta, perchè nell'art. 40 vi si dice: « Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire diecimila ».

Ondechè se le sole disposizioni relative alla moratoria sono abrogate, tutte le altre sono rimaste, e l'art. 857 sta nel titolo dei fallimenti sotto la sezione dei fallimenti delle Società. Quindi io faccio le seguenti proposte: 1. Il ritorno al testo dell'art. 851 del Codice di commercio aggiungendo alle obbligazioni al portatore le nominative ed estendendola anche alla liquidazione della Società. 2. Ove ciò non si voglia, all'art. 31 del disegno di legge che dice: « Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente », ecc. ecc., propongo di aggiungere: « All'art. 857 del Codice di commercio che rimane abrogato è sostituita la seguente disposizione: le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte », ecc. ecc.

3. Proporrèi inoltre, e questa è questione di forma, di surrogare alle parole dell'art. 31: « le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione », ecc. ecc., le parole: « quando il prezzo di emissione è superiore al valor nominale ». Comprendo che bene spiegate le parole dell'articolo 31 corrispondono allo stesso senso, ma così a prima vista fanno l'impressione che vi possano essere Società le quali emettano obbligazioni in un valore con facoltà di esigerne uno superiore. Invece la differenza è sempre tra il valor nominale e il valore di emissione che sommato alle *chances* del commercio e di Borsa può essere minore.

Da ultimo vorrei si aggiungesse all'art. 31 nel caso delle obbligazioni di cui è cenno nell'art. 857, le parole: « Detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione ».

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho domandato la parola per una semplice rettifica che credo mi vorrà consentire l'onor. senatore Santamaria come anche l'egregio relatore.

È una questione di formula tecnica. La questione di ridurre al valore o nominativo, o di emissione, o secondo la formula della legge belga, dello sconto, la comprendo nel concordato, la comprendo nella liquidazione coattiva, ma nella liquidazione volontaria, mi si permetta che lo dica, ciò non mi pare che sia esatto.

La legge stabilisce espressamente che le Società possono volontariamente liquidare.

Ma una Società che liquida volontariamente non si è inteso mai che paga meno di quello che la cosa vale o di quello che la sua obbligazione effettivamente gl'impone.

Sarebbe curioso che oggi una Società liquidasse dicendo: la mia obbligazione che sul mercato vale mille, siccome in origine è stata acquistata per 800 *ergo* la pago oggi 800.

Questo non è possibile; non credo che sia stato nella mente nè dell'onor. guardasigilli, nè del relatore. Parlando di liquidazione coattiva va bene, onor. Santamaria, ma nella liquidazione volontaria, nella liquidazione contemplata dalla legge per lo scioglimento volontario della Società, questo sistema è inapplicabile.

Quando si parla di tali liquidazioni, i debitori devono pagare integralmente e non possono farsi riduzioni.

E poichè ho la parola, mi permetto osservare che la formula della legge belga è inapplicabile, perchè valore di corso, valore di sconto sul titolo o sull'obbligazione del fallito non ce ne è e non ce ne può essere, e se ce ne è, è a secondo dell'entità di questo fallimento.

Se poi si parla di valore di corso o di sconto per quello che valeva l'obbligazione, quando il fallito si trovava nella condizione di poter pagare, non è più valore di sconto secondo la dizione della legge belga. Ecco un esempio che vale a meglio far comprendere l'osservazione: Sono state emesse obbligazioni di una Società al valore nominale di mille lire, ma che nel mercato sono state sottoscritte, o acquistate, al valore di 800, 900, 700 lire.

Gli affari della Società sono prosperati, l'impiego del denaro nella stessa è diventato sicuro, ed il Senato comprende perfettamente che quanto più è la sicurezza del capitale impiegato, altret-

tanto si consente ad una minore quantità d'interessi.

Consequentemente, se queste obbligazioni erano state emesse al tasso del 5 per cento, ed erano state pagate 800 lire, più tardi può succedere che queste obbligazioni invece di 800 o mille lire valgano 1100, 1200 e anche 1500 lire.

Abbiamo infatti veduto alcune volte gl'interessi ridursi al 2, 3 o 4 per cento, a seconda, termometro inalterabile, della fiducia, del credito, della garentia del capitale impiegato.

Ora, valutando lo sconto e valutando l'obbligazione come prontamente rimborsabile, la mia obbligazione che deve essere estinta in 20 anni, deve anche comprendere gl'interessi che si riscuotono e che variano per la sicurezza dell'impiego e fanno mutare l'ammontare del capitale, tanto quanto si vendono o si comprano più o meno di quello che sono state pagate secondo il corso di Borsa; però, se la Società liquida volontariamente, la medesima deve inalterabilmente pagare 1000 quanto ha promesso.

Io comprendo il criterio del Codice di commercio del Regno d'Italia, esso dice: Siamo nel disastro, abbiamo il fallimento, voi creditori concorrente, ma concorrente per il meno, per quello che effettivamente avete versato. E qui, egregio senatore Santamaria, mi permetta che glie lo dica, secondo il progetto non si è inteso dire che nel valore di questa obbligazione deve, secondo la legge belga, computarsi il pagato in isconto, questo va dedotto, sia nell'una forma che nell'altra.

Nel momento in cui il commerciante gode piena fiducia, e la Società funziona perfettamente, secondo il credito del quale gode sulla piazza o in Borsa, le sue obbligazioni sono sempre rimborsabili pel possessore, non perchè il creditore fosse obbligato a restituire il capitale, ma perchè possono venderli, epperò può calcolarsi lo sconto pel tempo in cui devono essere pagati gl'interessi. Ma, quando la Società è fallita, queste obbligazioni in Borsa non hanno più alcun valore, oppure corrono come i valori di un fallito per quel tanto per cento, che i creditori possono conseguire dal fallimento; allora è quasi meglio dire ai creditori: voi non avrete niente anzichè parlare di valore di sconto. Quindi io credo che sarebbe preferibile la formula del Codice di com-

mercio italiano vigente, e mi associo, per questa parte, al senatore Santamaria, onde sia conservata la stessa formula.

SANTAMARIA-NICOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA-NICOLINI. Il senatore Carnazza-Puglisi conviene con me nella prima parte della mia proposta, cioè che sia meglio ritornare alla disposizione dell'art. 581 del Codice di commercio, siccome quella che mette le cose su di un terreno ove non impera che l'equità, ma vuole che essa non si estenda alle liquidazioni volontarie delle Società.

Quanto a questo secondo suo desiderio, non è il caso di fare obiezioni, perchè la questione che noi oggi trattiamo non riguarda le liquidazioni volontarie delle Società, ma bensì mirava a stabilire il valore e la portata dell'art. 31 del disegno di legge rispetto al concordato preventivo ed alle obbligazioni al portatore e nominative, e quale sia l'efficacia di esso in ordine al concordato successivo ed al fallimento in generale.

Quanto poi a ciò che ha detto il senatore Carnazza intorno alla formola belga accolta nell'art. 31, io credo che egli non si sia tenuto nei termini della questione, perchè egli ha parlato di valore di Borsa, ma di ciò non si occupa la formola della Commissione, mentre soltanto ha essa riguardo al prezzo di emissione ed al valore nominale. Non potendosi ammettere nè l'uno nè l'altro di questi, la formola tende a fare una equazione od operazione di sconto, come già ho detto. Ecco perchè si parla di computo, d'interesse composto e di altro, tutte cose che non hanno a che fare col valore di Borsa delle obbligazioni. Se fossero le cose come le ritiene il preopinante, non vi sarebbe stato bisogno della formola belga, poichè bastava dire che il valore delle obbligazioni era quello in corso. Invece la formola belga fa tutto un computo appunto per stabilire di quanto si debba diminuire il valore nominale, trattandosi di una obbligazione da esigersi, per esempio, dieci anni prima del termine prestabilito.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. Evidentemente il Senato comprenderà che, se io ho fatto già fino dal primo giorno la riserva che non avrei avuto

competenza ed abilità sufficienti per discutere emendamenti proposti durante la discussione, tanto più debbo fare ora questa riserva di fronte alle proposte del senatore Santamaria, proposte di per sè gravissime, che acquistano anche maggior gravità dalla persona del proponente.

Dichiaro che senza esaminarle con calma non potrei stabilirne la portata non solo rispetto agli altri articoli, ma oserei dire anche nella loro stessa essenza.

Quindi chiedo licenza al Senato di pregare l'onor. senatore Santamaria a voler trasmettere le sue proposte all'Ufficio centrale, il quale le esaminerà, in suo concorso ed in concorso del ministro e del senatore Carnazza.

Ciò si può facilmente fare perchè quest'articolo di legge sul quale discutiamo, non ha alcun legame coll'economia della legge stessa, e non ha riferimento ad altri articoli, e volendo possiamo proseguire nella discussione senza che questa ne soffra menomamente.

PRESIDENTE. Il relatore domanda il rinvio di questo emendamento all'Ufficio centrale, ed io soggiungo che il senatore Santamaria Nicolini dovrebbe formulare l'articolo che vorrebbe sostituito a quello del quale ho dato lettura, perchè il nostro regolamento vieta le proposte principali o subordinate come egli propone.

SANTAMARIA-NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA-NICOLINI. Ho formulato così le mie proposte perchè così erasi già convenuto coll'Ufficio centrale, affinchè gli fosse più facile decidere quale fra di esse fosse più accettabile se la principale o la subordinata o nè l'una nè l'altra.

Dal momento che il rinvio è stato deliberato, m'intenderò meglio coi colleghi dell'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora perchè l'Ufficio centrale ed il senatore Santamaria-Nicolini possano addivenire ad un nuovo accordo, pongo ai voti la proposta di sospendere la discussione sull'art. 31 e di rinviarlo all'Ufficio centrale per nuovo esame.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, sospenderemo per ora la discussione di questo progetto di legge, per procedere a quella del disegno di legge che ha per titolo « Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli » progetto per il quale il ministro dell'interno ha domandato l'urgenza, che è giustificata dal fatto che i poteri di quel R. Commissario scadono il giorno 11 del corrente mese.

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli » (N. 114).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli ».

Do lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare per un termine non superiore a sei mesi l'amministrazione straordinaria del Regio commissario per il comune di Napoli.

Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione degli articoli del progetto di legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

Leggo l'articolo 32.

Art. 32.

Possono chiedere la convocazione dei creditori per proporre il concordato preventivo anche gli eredi di un commerciante che abbiano dichiarato di accettare l'eredità col beneficio dell'inventario e non ne siano decaduti, se la domanda era proponibile dal loro autore ed è

presentata entro sessanta giorni dalla sua morte.

Il ricorso produce l'effetto che il patrimonio del defunto serve a soddisfare i creditori di lui ed i legatari preferibilmente ai creditori degli eredi, esclusa ogni causa di prelazione che non sia anteriore all'apertura della successione.

(Approvato).

LUCCHINI G., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G., *relatore*. Siccome il signor ministro aveva già fatta la dichiarazione che ritirava quest'articolo, mi pare ci sia equivoco nell'averlo posto in votazione. La colpa fu tutta mia che non avevo prestato la dovuta attenzione.

CARNAZZA-PUGLISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Mi pare che sopra quest'articolo 32, il quale aveva formato oggetto di discussione e di osservazione, si era di accordo di ritirarlo e da parte del ministro e da parte dell'Ufficio centrale e da parte degli oppositori, perchè quest'articolo importa una modificazione al Codice civile.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dal silenzio del relatore, quando il presidente lesse l'art. 32, argomentai che l'Ufficio centrale non persistesse nell'intendimento da esso manifestato di non volere mantenuta la disposizione concernente il concordato preventivo a favore dell'eredità beneficiata.

Ragioni di equità, e lo stesso tornaconto dei creditori rendevano opportuna una proposta la quale avrebbe avviato la soluzione d'un difficile ed importante problema. Ma d'altra parte le esitanze dell'Ufficio centrale che vuole scemare le difficoltà e non complicare le questioni, e il desiderio mio di procedere d'accordo con esso, mi consigliarono a dichiarargli che avrei consentito a non insistere per l'articolo anzidetto.

Ripeto che, siccome l'espressione di questo desiderio non era stata rinnovata nella seduta odierna, ho creduto che le esitanze fossero state vinte, e non si volesse sopprimerlo. Dopo le dichiarazioni del relatore, in senso contrario io non intendo contraddire alle medesime nè alla sua proposta.

PRESIDENTE. Oramai l'articolo è votato; in sede di coordinamento, si potrà proporre dall'Ufficio centrale, consentiente il signor ministro, che sia ritirato quest'articolo 32.

Leggo l'art. 33.

Art. 33.

Sono applicabili al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 842, 843, 844, 845 del Codice di commercio.

Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del medesimo Codice, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

(Approvato).

Dei piccoli fallimenti.

Art. 34.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire diecimila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori dinanzi ad un notaio.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

Il presidente delega d'ufficio un notaio il quale compie le funzioni del commissario giudiziale, sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al Pretore ed al notaio.

A questo articolo il senatore Riberi ha presentato il seguente emendamento:

« Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire diecimila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

« La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

« Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni

sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

« Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario ».

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Dirò pochissime parole.

Secondo l'art. 34 del disegno di legge, il presidente delega d'ufficio un notaio il quale compie le funzioni di commissario giudiziario, sotto la direzione del pretore.

Con l'emendamento da me proposto e che credo accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, io propongo che debba essere lasciata al presidente la libera scelta nella nomina del commissario.

Io ho avuto campo di conoscere ed apprezzare l'opera dei notai, e riconosco che essi con operosità, con rettitudine e capacità adempiono al loro delicato ed importante ufficio, e che sono degni della pubblica fiducia; ma trattandosi di delegare un professionista alle funzioni di commissario giudiziario, pare a me che si debba avere riguardo alla natura di queste funzioni le quali sono diverse, secondo la diversità delle aziende industriali e commerciali; funzioni che sono non solo d'indole amministrativa, ma anche, anzi il più delle volte, contabile.

In una delle memorie presentate dal Collegio dei ragionieri di Genova, e che è scritta con acume e chiarezza, viene opportunamente citata l'opinione del dotto prof. Bolaffio che fece parte della Commissione per lo studio delle disposizioni relative ai fallimenti. Egli così si esprime:

« Le diversità innumerevoli delle aziende industriali e commerciali impediscono che il progetto designi su quale categoria di liberi professionisti debba preferibilmente cadere la scelta del Tribunale.

« Se prevarranno, come di regola avverrà, questioni contabili e amministrative, se si dovranno esaminare, consultare, rettificare registri e libri, specialmente non regolari, verificare, conti, fatture e bilanci - scelta avveduta sarà quella di un ragioniere (Regio decreto 2 ottobre 1891), anche per rialzare un ramo di operosità tanto proficuo e tuttavia trascurato specialmente in alcune parti d'Italia e nei centri minori.

« Se invece le vertenze litigiose avranno parte preponderante; se dovranno apprezzarsi atti e contratti così da richiedersi l'opera di un intermediario colto ed esperto del diritto, scelta opportuna sarà quella di un procuratore legale; come sarà invece quella di un notaio, se la qualità di ufficiale pubblico specie in caso di concordato chiesto dagli eredi (art. 35 progetto cit.) darà maggior garanzia della osservanza di formalità e cautele facilmente da altri trascurabili. Insomma spetta al sagace criterio del tribunale, caso per caso, farne quella scelta che le peculiari circostanze reclamano ».

Signori, anche nella procedura dei piccoli fallimenti il commissario non può coscienziosamente riferire, come gli prescrive l'art. 35 del disegno, sulla condotta e sulle condizioni economiche del debitore, senza la formazione o rettifica dell'inventario, senza un esame attento di tutti i libri, di tutti i registri, delle corrispondenze, insomma di tutta la contabilità riguardante l'azienda commerciale. Anzi io dico che nei piccoli dissesti finanziari dei negozianti al dettaglio, si debbono verificare molteplici operazioni, qualche volta più che nei grossi fallimenti. E aggiungo che resta molto più difficile la disamina, la verifica, perchè questi negoziati hanno libri tenuti irregolarmente, incompleti i registri, male ordinate le loro corrispondenze.

Conseguentemente occorre appunto che sia delegato un commissario che abbia tutte le attitudini necessarie pel disimpegno del suo ufficio.

Aggiungo un'osservazione.

Il ministro che ha proposto il progetto di legge scrisse nella sua relazione, che data la necessità dell'intervento di un magistrato, fosse da preferirsi quello del luogo in cui le pratiche devono svolgersi nella maniera più rapida ed economica.

Per la stessa ragione, per ragioni specialmente di economia, potrà essere conveniente che nei piccolissimi fallimenti sia nominato un professionista che risieda pure nello stesso mandamento; e non essendovi altro professionista potrà essere conveniente che sia delegato. Se non che il notaio in molti mandamenti riveste la qualità di vicepretore.

Ora noi sappiamo che molte preture restano prive del loro titolare per parecchi mesi, quindi

il notaio vicepretore deve fungere nel frattempo da pretore.

Ma come potrebbe coprire l'ufficio di commissario di un fallimento quando fa le veci del pretore?

Il commissario giudiziale compie infatti le sue funzioni sotto la direzione del pretore. È quindi evidente che il notaio nominato commissario dovrebbe in questo caso dare in sue dimissioni, ovvero che si dovrebbe sospendere la procedura del fallimento sino a che cessassero le sue funzioni di pretore.

Credo inoltre opportuno di ricordare che i decreti 21 giugno 1885 e 2 ottobre 1891 fra le varie funzioni speciali del ragioniere stabiliscono le *curatele e tutele* in materia civile e commerciale, e che a tale scopo si sono informati i programmi ministeriali d'insegnamento.

Tuttavia non propongo che si debba nominare sempre un ragioniere. A me pare che nei singoli casi, tenuto conto delle diverse circostanze, della natura delle funzioni che il commissario dovrebbe disimpegnare, debba esserne fatta la scelta; che sia giusto e conveniente deferire con piena fiducia al criterio del magistrato che è incaricato di far la nomina, e che si lasci perciò a lui di vedere se convenga piuttosto nominare un notaio, od un ragioniere, od un procuratore e forse anche un geometra.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Chiedo ora al ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ho già detto che accettavo l'emendamento proposto dal senatore Riberi.

LUCCHINI G., *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Riberi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, rileggo l'emendamento del senatore Riberi che sostituisce l'art. 34 proposto dall'Ufficio centrale.

« Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire diecimila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

« La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

« Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al Pretore ed al Commissario ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. Pregherei l'onorevole signor presidente di por mente che in seguito all'approvazione dell'emendamento del senatore Riberi, nei successivi articoli, a cominciare dall'art. 35, alla parola *notaio* devono essere sostituite le altre *commissario giudiziale*.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do ora lettura dell'art. 35.

Art. 35.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni per lettera o per telegramma, di cui fu accertato il mittente, dirette al pretore o al commissario giudiziale.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendovi, apprezzerà inappellabilmente in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

(Approvato).

Art. 36.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re. L'esercizio dell'azione penale non pregiudica la validità del concordato e non ne sospende l'esecuzione.

(Approvato)

Art. 37.

È esclusa l'azione penale per bancarotta semplice nei casi contemplati dall'art. 853, n. 5 e dall'art. 857 del Codice di commercio.

Negli altri casi di bancarotta semplice, il tribunale può sospendere il procedimento penale e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato dichiarare, anche in Camera di consiglio, estinta l'azione penale.

(Approvato)

Art. 38.

Il verbale di concordato produce gli effetti indicati nell'art. 24 rispetto al debitore, ai coobbligati, fideiussori e ai soci illimitatamente responsabili.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal Commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità dalle medesime stabilite.

L'onorario dovuto al Commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. Avverto che in questo art. 38 è incorso un errore di stampa: al primo comma invece di « art. 24 » deve leggersi « art. 25 ».

PRESIDENTE. Sta bene. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 38 con la lieve correzione indicata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 39.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato, risulta che il passivo è superiore alle lire diecimila, il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in Camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

(Approvato)

Art. 40.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire diecimila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 34, il tribunale ove risulti che il passivo non superi le lire diecimila, provvede in conformità dell'art. 34.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superino le lire diecimila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziario e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile, ma non è di ostacolo all'applicazione successiva dell'art. 39.

SANTAMARIA-NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA-NICOLINI. Io propongo, e credo che l'Ufficio centrale accetterà, che siano soppresse le ultime parole di questo articolo, le quali, pare a me, che implicano una certa violazione del giudicato, e diano luogo ad inconvenienti, che senza dubbio debbono essere evitati.

L'art. 40 nel secondo e terzo capoverso contempla il caso che un creditore, domandi la dichiarazione di fallimento, e dice, che il tribunale ove risulti che il passivo non superi le 10,000 lire, provvede in conformità dell'art. 34, vale a dire nomina il commissario giudiziario, secondo l'emendamento proposto dal senatore Riberi, il notaio, secondo l'antica dizione del progetto di legge.

Il terzo capoverso poi va più in là, e prevede che sia dichiarato il fallimento, ma che

nella liquidazione si verifichi che il passivo non ecceda le 10,000 lire, e prescrive che in questo caso il tribunale può revocare quella dichiarazione su ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato nominando il commissario per procedere a norma della disposizione di questa legge. E pur aggiunge l'articolo stesso che la sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiaratrice di fallimento.

Dunque in questa seconda ipotesi abbiamo una sentenza dichiarata anche inappellabile, che revoca il fallimento perchè il passivo è inferiore alle 10 mila lire. Intanto le cennate ultime parole dell'articolo dicono che nondimeno rimane sempre applicabile l'art. 38, il quale prescrive a sua volta che il pretore, innanzi a cui si procede per questi piccoli fallimenti, se scorge che il passivo è superiore alle 10 mila lire, rimette le parti al tribunale, perchè questo poi pronuncii il fallimento. Ora a me pare che tutto ciò implichi una violazione di cosa giudicata, pensando dovrebb'essere rispettata la sentenza che revoca il fallimento perchè il passivo è inferiore alle 10 mila lire, sentenza che è pure inappellabile. In ogni caso, parmi che ciò riesca poco conveniente e niente dignitoso; mentre prima si dichiara, poi si revoca il fallimento e poscia vien la volta del pretore, che esaminati gli atti e trovando che il passivo supera le 10 mila lire può nuovamente rimettere le parti al tribunale, perchè nuovamente pronuncii il fallimento.

Ma potrebbe anche avvenire che già prima il pretore abbia rimesso le parti al tribunale onde dichiarare il fallimento, che il tribunale senz'altro lo dichiari, ma poscia visto che il passivo è inferiore alle 10 mila lire, lo revochi, e che a sua volta il pretore torni a rimandare l'affare al tribunale, e così innanzi senza che si sappia ove fermarsi.

A me pare che questo sia uno stato di cose che meriti molta considerazione, mentre ritengo che quando il tribunale ha revocato il fallimento, dichiarando che il passivo è inferiore alle lire 10 mila, ed ha provveduto in conformità di questa legge, le cose rimaner debbono come le ha poste il tribunale, sia per virtù della cosa giudicata, sia per non dar luogo ad un nuovo rinvio degli atti al magistrato, che potrebbe di nuovo ritenere che il fallimento supera le lire 10 mila.

Insisto dunque nel chiedere la soppressione dell'ultimo inciso dell'art. 40.

COCOC-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCOC-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Propongo al Senato di rinviare questo articolo all'esame dell'Ufficio centrale.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. Aderisco al rinvio, ed a mia volta propongo che anche il successivo art. 41, in cui vi è un riferimento all'art. 40, sia rinviato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del guardasigilli e del relatore. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato)

Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani e così si riesamineranno gli art. 31, 40 e 41 rimasti sospesi.

Fatta questa avvertenza, leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Proroga dell'amministrazione straordinaria del comune di Napoli (N. 114).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17 - *seguito*);

Consorzi di difesa contro la grandine (N. 111 - *seguito*);

Conversione del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95 - *urgenza*);

Proscioglimento del vincolo d'alienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 118);

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 80 e 80 *bis*);

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (N. 110).

La seduta è sciolta ore (18 e 20).